COMUNE DI PESCARA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

IL COMUNE DI PESCARA
rappresentato dal Sindaco ***Marco ALESSANDRINI,***

E

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,
Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo
rappresentata dal Direttore ***Ing. Roberta DE ROBERTIS***

PER

la cooperazione, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività di contrasto alla contraffazione ed al commercio dei prodotti contraffatti e/o nocivi e per lo sviluppo di coordinate attività di intervento, idonee a prevenire e contrastare tali illeciti.

Premesso che

- nel corso degli anni il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;

- la contraffazione è l'insieme delle violazioni delle norme che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale ed internazionale: esso costituisce un fenomeno illecito che ha ormai assunto la dimensione di una vera e propria attività imprenditoriale su larga scala, la cui dimensione è favorita dalla crescente interazione dei mercati a livello internazionale e dall'aggancio alla criminalità organizzata;

- il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura criminale ed il rispetto delle vigenti normative sono fra gli obiettivi istituzionali del Comune di Pescara, attraverso l'azione del Corpo della Polizia Locale, di seguito denominato Corpo e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito denominata Agenzia;

- la lotta alla contraffazione è un tema importante che incide sulla competizione delle imprese locali e quindi si ripercuote negativamente sullo sviluppo dell'intero Paese, attraverso i danni economici che:

- subiscono le imprese (non solo quelle grandi ma anche quelle piccole);
- subisce lo Stato per i mancati introiti fiscali;
- derivano dai costi sociali quali: il "lavoro nero", l'immigrazione clandestina, l'assenza di sicurezza sul lavoro;
- derivano dai costi dell'ordine pubblico;
- determinano danni notevoli all'immagine del cosiddetto "Sistema Italia"; infatti, il mercato della contraffazione utilizza spesso in modo improprio il "Made in Italy", appropriandosi, così, di un valore aggiunto che non gli appartiene;

- il **codice di consumo** emanato con il D.lgs. 6 settembre 2005 n.206 e ss.mm.ii., garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo per i prodotti irregolari l'applicazione di sanzioni da parte della Polizia Amministrativa oltre che dagli organi di Polizia Giudiziaria;

- la Legge 14 maggio 2005 n.80 di conversione del D.L. 35/2005 prevede il rafforzamento del sistema doganale nella lotta alla contraffazione e a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;

- la legge 23 luglio 2009 n.99, rafforzando la L. n.80/2005, apporta modifiche al codice penale, di inasprimento delle pene previste per l'introduzione ed il commercio di prodotti con segni falsi, contraffatti e con false indicazioni geografiche o denominazioni d'origine;

- il Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.6.2013 relativo alla Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle Autorità Doganali migliora e rafforza il quadro degli interventi e degli strumenti di tutela dei diritti della proprietà intellettuale da parte dell'Autorità Doganale, avendo come scopo finale il contrasto alla commercializzazione illegale di merci contraffatte e di tutela del commercio legittimo;

- il vigente Piano Nazionale Anticontraffazione - adottato dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione, Organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 - definisce il quadro strategico per la lotta alla contraffazione a livello nazionale e gli indirizzi per orientare l'azione delle amministrazioni;

- Il citato Piano Nazionale Anticontraffazione individua tra le buone pratiche da promuovere, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di focalizzazione sui risultati, il rafforzamento del presidio territoriale, constatando la necessità di allargare la cornice delle sinergie operative tra istituzioni, in ragione di una nuova consapevolezza sul fenomeno contraffazione, non più solo problema di ordine pubblico e di sicurezza, e quindi repressivo, bensì anche problema culturale, educativo ed economico. Da tale presa d'atto scaturisce quindi la necessità di individuare pratiche di intervento rispondenti alle specificità del territorio, non più soltanto a livello repressivo, ma anche sul piano della tutela del tessuto economico locale e del rafforzamento del sistema culturale e valoriale del territorio;

- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019, prevede il rafforzamento dell'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni illeciti in materia extratributaria, mediante lo sviluppo delle attività di raccolta, analisi e valutazione di informazioni e dati relativi a fenomeni illeciti, nonché di mirati controlli al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e la stabilità dei mercati, potenziando la collaborazione con le altre Amministrazioni;

Rilevato che

- la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici regolari, provocando enormi ripercussioni economiche, con effetti diretti sull'occupazione nei diversi settori, oltre ad un ingente danno alle casse dell'Erario a causa della conseguente evasione fiscale;

- il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi sono una delle conseguenze dell'internazionalizzazione del sistema produttivo e che pertanto si rende necessaria una sinergia fra il Corpo della Polizia Locale del Comune di Pescara e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente preposta;

- i controlli di polizia rappresentano *in primis* l'elemento repressivo, ma è obiettivo comune anche lo sviluppo di attività preventive attraverso l'avvio di campagne di informazione e promozione rivolte ai cittadini consumatori e soprattutto alle nuove generazioni, al fine di contribuire ad affermare il principio di un acquisto consapevole, legale e senza danno per il nostro Paese. La corretta informazione circa il valore della proprietà industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi rappresenta perciò una fondamentale strategia volta all'educazione del consumatore-cittadino e delle imprese, alla cultura del rispetto di questi valori e al consumo più consapevole;

Considerato che

- il territorio del Comune di Pescara rappresenta un importante mercato, a cui mirano illeciti operatori clandestini ed organizzazioni criminali organizzate per la vendita di prodotti contraffatti ed illeciti con pregiudizio anche per la salute pubblica;

- la contraffazione ed il commercio di prodotti contraffatti favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l'immigrazione clandestina ed il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile e le conseguenti violazioni dei diritti umani;

- non si può sottacere come questo fenomeno continui per molti a non essere avvertito come un fatto socialmente ed economicamente dannoso, ovvero, si acquista nella consapevolezza di poter comprare un prodotto contraffatto; manca la coscienza di come un gesto sostanzialmente innocuo, quale l'acquisto di un qualsiasi capo contraffatto, possa contribuire a finanziare attività criminali, che sfruttano nella maggioranza dei casi manodopera clandestina o il cosiddetto "lavoro nero";

TUTTO CIO' PREMESSO

si manifesta la volontà di sottoscrivere un protocollo d'intesa, sulla base del quale il Corpo e l'Agenzia cooperano per la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare con il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità diversa dal dichiarato, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, anche di natura penale, prevenendo gli effetti nocivi sul consumatore finale.

Articolo 1
Finalità del Protocollo d'Intesa

Le finalità del Protocollo d'Intesa sono:

- lo scambio di informazioni, teso a rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione ed altri fenomeni illeciti con l'individuazione delle aree di intervento;

- il favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore ed il turista negli acquisti, contrastando l'evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata ed altresì consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato con regole più trasparenti;

- ottimizzare la cooperazione tra il Corpo e l'Agenzia al fine di individuare e reprimere costantemente ed efficacemente il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale nell'area del Comune di Pescara;

Articolo 2
Misure di carattere generale

Il Corpo, qualora nello svolgimento della propria attività istituzionale, verifichi la sussistenza di elementi riconducibili ad illeciti sui prodotti da immettere in consumo, di concerto con l'Agenzia, procederà alla fase di accertamento e repressione del fenomeno fraudolento e della contraffazione.
L'Agenzia mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche nonché le informazioni presenti nella banca dati FALSTAFF, relativa ai marchi e in materia di contraffazione e nella banca dati SEED, in materia di accise.

Articolo 3
Misure di carattere operativo

Il Corpo e l'Agenzia istituiscono forme di collaborazione atte a sviluppare procedure di coordinamento anche mediante controlli congiunti.
Nel corso delle operazioni congiunte, l'Agenzia contribuisce con il proprio supporto tecnico (professionale e strumentale) all'esecuzione di interventi di contrasto alla contraffazione ed ai fenomeni fraudolenti.
Il Corpo e l'Agenzia si impegnano a mantenere un costante scambio di dati sui risultati delle azioni antipirateria e di contrasto alla contraffazione dei marchi e sulla sicurezza dei prodotti.

Articolo 4
Misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati

- Istituzione di un tavolo permanente a cui partecipano rappresentanti del Corpo e dell'Ufficio delle Dogane di Pescara con compiti di monitoraggio e analisi dei fenomeni fraudolenti, per valutare l'adeguatezza delle iniziative dirette a conseguire le finalità di cui all'articolo 1 nonché per pianificare gli interventi volti ad aumentare l'efficacia dell'azione;
- Identificazione di momenti di formazione e di scambio di informazioni fra l'Agenzia ed i funzionari Agenti del Corpo;
- Il Corpo e l'Agenzia concorderanno le modalità operative per gli interventi sul territorio.

Articolo 5
Disposizioni comuni

Il Corpo e l'Agenzia si impegnano a:

- Fornire le informazioni necessarie al personale interessato per una corretta osservanza delle presenti disposizioni;
- Organizzare periodicamente, con scadenza da definirsi, riunioni congiunte, con la partecipazione dei responsabili delle squadre addette ai controlli, per il miglioramento della collaborazione, la programmazione degli interventi ed il raggiungimento dei fini del presente protocollo d'intesa;
- Rendere disponibili informazioni, tecnologie e mezzi per potenziare l'efficacia dei controlli svolti nel settore.

Articolo 6
Monitoraggio del Protocollo d'Intesa

Le parti concordano che si provvederà ad una valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, al fine di ogni eventuale sviluppo o rimodulazione delle medesime e delle linee generali e specifiche della cooperazione avviata.
Tale valutazione congiunta sarà oggetto, ogni sei mesi, del tavolo di lavoro permanente di cui all'art.4, che effettuerà una analisi sull'attività svolta da presentare al Sindaco di Pescara ed al Direttore Interregionale dell'Agenzia delle Dogane per il Lazio e l'Abruzzo.

Articolo 7
Diffusione del Protocollo d'Intesa

Le parti convengono, altresì, di dare la massima diffusione, anche ai mass media, del presente protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso. L'opera di divulgazione dei vantaggi connessi alla tutela dei marchi e di sensibilizzazione rivolta ai consumatori, sarà curata dai sottoscrittori del presente protocollo anche con azioni pubbliche congiunte.

Articolo 8
Misure per la realizzazione del Protocollo d'Intesa

Per conseguire le finalità di cui all'art.1, sono delegate iniziative rivolte alla realizzazione e la gestione del presente protocollo, al Corpo per la parte relativa al Comune di Pescara ed alla Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo attraverso i suoi uffici operativi per la parte relativa all'Agenzia.

Articolo 9
Durata

Il presente protocollo ha la durata di anni UNO e potrà essere rinnovato previa intesa tra le parti.

Pescara, li 11 aprile 2017

PER IL COMUNE DI PESCARA
Il Sindaco
Marco Alessandrini

PER L'AGENZIA DELLE DOGANE
Il Direttore Interregionale
Roberta de Robertis